

**SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 62/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise		
NUMERO ATTO	COM (2011) 730 def.		
NUMERO PROCEDURA	2011/0330 (CNS)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	14/11/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	14/11/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	09/01/2012		
ASSEGNATO IL	17/11/2011		
COMM.NE DI MERITO	6 ^a	Parere motivato entro	22/12/2011
COMM.NI CONSULTATE	2 ^a , 3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	15/12/2011
OGGETTO	La proposta di regolamento è diretta alla rifusione dell'attuale quadro giuridico comune per la cooperazione amministrativa nel settore dei prodotti soggetti ad accisa, previsto dal regolamento (CE) n. 2073/2004, al fine di aggiornarne il testo, in vista della piena operatività – prevista per il 2012 – del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (<i>Excise Movement and Control System – EMCS</i>) istituito con la decisione n. 1152/2003/CE.		
BASE GIURIDICA	La base giuridica è costituita dall'articolo 113 del TFUE ai sensi del quale “il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza”.		

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto la cooperazione amministrativa nel settore dei prodotti soggetti ad accisa non può essere realizzata in modo soddisfacente mediante il solo intervento degli Stati membri.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

La proposta appare conforme al principio di proporzionalità in quanto essa si limita a stabilire norme procedurali e strumenti comuni al fine di facilitare la cooperazione amministrativa quotidiana tra gli Stati membri, i quali rimangono pertanto interamente responsabili della loro organizzazione interna, della ripartizione delle risorse, della scelta dei casi in cui fare ricorso alla cooperazione amministrativa con Paesi terzi e dell'utilizzo che viene fatto dei risultati.

ANNOTAZIONI:

La proposta di regolamento è diretta alla rifusione dell'attuale quadro giuridico comune per la cooperazione amministrativa nel settore dei prodotti soggetti ad accisa, previsto dal regolamento (CE) n. 2073/2004, al fine di aggiornarne il testo, in vista della piena operatività – prevista per il 2012 – del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (*Excise Movement and Control System – EMCS*) istituito con la decisione n. 1152/2003/CE. Tale sistema, oltre a permettere la trasmissione elettronica del documento d'accompagnamento amministrativo (DAA) di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92¹, consente di migliorare il funzionamento del mercato interno mediante la semplificazione della circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo (ovvero nella fase precedente all'esigibilità dell'accisa).

Le modifiche all'attuale disciplina riguardano in particolar modo lo scambio di informazioni e l'automazione dei flussi di messaggi nell'ambito del sistema EMCS. La proposta, inoltre, mira a chiarire i diritti e gli obblighi degli Stati membri e della Commissione europea nel settore in questione.

Per quanto riguarda la cooperazione che si avvia su richiesta delle amministrazioni degli Stati membri, dato il carattere ripetitivo delle informazioni richieste, la Commissione europea prevede che essa si svolga in modo sistematico e standardizzato attraverso il sistema EMCS (*articoli 8, paragrafo 1, e articolo 9*). La proposta evidenzia che l'autorità interpellata deve fornire le informazioni “necessarie” a garantire l'applicazione della legislazione in materia di accise. Se tuttavia l'autorità interpellata decide che un'indagine amministrativa non è necessaria per assicurare la corretta applicazione della legislazione sulle accise, informa immediatamente l'autorità richiedente delle ragioni di tale decisione (*articolo 8, paragrafo 3*).

Gli Stati membri, quindi, non potranno richiedere o procurarsi qualsiasi tipo di informazione, ma soltanto quelle pertinenti all'esame della posizione, in fatto di accise, di una data persona o di un determinato gruppo o categoria di persone. In tal modo, la proposta di regolamento contribuirà alla trasparenza delle attività dei soggetti operanti nel settore delle accise, pur nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea² nonché della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali³.

¹ Il documento elaborato dal sistema informatizzato e utilizzato per lo scambio di informazioni ai sensi della presente proposta è denominato “documento di assistenza amministrativa reciproca” (*articolo 2, punto 17*).

² Si vedano gli articoli 8 e 52, paragrafo 1 sul trattamento dei dati personali, Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

³ Lo scambio o l'archiviazione di informazioni da parte degli Stati membri ai sensi della proposta di regolamento sono soggetti alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, in base alla quale gli Stati membri potranno limitare alcuni diritti da essa previsti nella misura in cui ciò sia necessario per la salvaguardia di “un rilevante

Per quanto concerne lo scambio di informazioni in materia di accise senza previa richiesta, la proposta della Commissione europea prevede di migliorarne il funzionamento attraverso l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di trasmettere le informazioni ritenute necessarie per una corretta applicazione della legislazione in materia di accise, in modo automatico, attraverso il sistema EMCS. Ciò è previsto nel caso in cui possa essere stata commessa un'infrazione o un'irregolarità, se tale infrazione o irregolarità può avere ripercussioni in un altro Stato membro, o se esiste un rischio di frode o di perdita di accise (*articolo 15, paragrafo 1*).

La proposta di regolamento introduce inoltre la possibilità, per le autorità competenti degli Stati membri, di trasmettersi spontaneamente qualsiasi informazione non contemplata dal precedente articolo 15 (relativo allo scambio automatico) che ritengano necessaria a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise. In seguito a tale scambio facoltativo di informazioni può essere attivata la procedura di "follow-up", vale a dire la possibilità per lo Stato membro che ha trasmesso le informazioni di chiedere, all'autorità competente ricevente [il testo parla erroneamente di autorità "richiedente"], una relazione sulle azioni intraprese in base alle informazioni ricevute (*articolo 16, paragrafo 2*). Anche questo tipo di cooperazione, è prevista, ove possibile, attraverso l'utilizzo del sistema EMCS (*articolo 16, paragrafo 1*).

In vista della piena operatività del sistema EMCS, la proposta di regolamento prevede la soppressione – in quanto ormai obsoleti – dei due precedenti sistemi relativi allo scambio di informazioni sugli operatori economici ed i loro movimenti, vale a dire il sistema d'informazione preventiva per le accise (SIPA)⁴, istituito dal regolamento (CE) n. 2073/2004⁵ e il sistema di verifica dei movimenti (MVS), anch'esso previsto dal suddetto regolamento e istituito dalla direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

Resta in funzione, invece, il sistema di scambio di dati relativi alle accise (System of Exchange of Excise Data – "SEED-on-Europa")⁶, vale a dire il servizio che fornisce agli operatori economici la possibilità di avere accesso gratuito su Internet ai dati di registrazione delle accise, grazie al sistema di trasmissione automatica, dei dati inseriti nelle banche dati nazionali, al registro centrale gestito direttamente dalla Commissione nell'ambito del sistema EMCS (*articolo 19, paragrafo 4*). In questo contesto, la proposta obbliga gli Stati membri a garantire che le informazioni inserite nei registri nazionali siano "complete, esatte e aggiornate" (*articolo 19, paragrafo 3*). Gli operatori economici fruitori del servizio SEED-on-Europa potranno controllare la validità delle autorizzazioni dei loro partner commerciali (*articolo 19, paragrafo 2*) e, nel contempo, verificare i dati relativi alla loro autorizzazione (*articolo 20, paragrafo 1*).

Considerato l'utilizzo del sistema EMCS nel contesto generale dello scambio di informazioni, la proposta di regolamento prevede che, sia la Commissione, che gli Stati membri, siano tenuti ad agire "affinché le parti del sistema informatizzato necessarie per lo scambio di informazioni [...] siano correttamente funzionanti e siano oggetto di adeguati interventi di manutenzione e sviluppo" (*articolo 24*), andando così ad recepire quanto già disposto dalla decisione n. 1152/2003/CE relativamente all'obbligo per la Commissione e gli Stati membri di finanziare lo sviluppo, la sperimentazione e l'attuazione dell'EMCS.

interesse economico o finanziario, di uno Stato membro o dell'Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria" di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima (*articolo 28*). Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione in applicazione del presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

⁴ Si tratta di una forma di scambio spontaneo o facoltativo di informazioni, associato ad un meccanismo obbligatorio di feedback nel caso di messaggi di avvertimento.

⁵ Si veda l'articolo 23 del regolamento (CE) 2073/2004.

⁶ Il precedente regolamento (CE) n. 2073/2004 forniva una descrizione del SEED-on-Europa non aggiornata rispetto agli ultimi sviluppi legati allo scambio di informazioni tramite sistema EMCS e non istituiva una base giuridica per lo stesso (si veda l'articolo 22 del regolamento in questione).

Per la reciproca valutazione dell'efficacia della cooperazione amministrativa gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione tutte le informazioni statistiche necessarie (*articolo 34, paragrafo 2*) e, a sua volta, la Commissione europea deve fornire una relazione periodica (*articolo 34, paragrafo 1*). Ciò sarà, in futuro, ulteriormente sistematizzato mediante un servizio statistiche e relazioni denominato CS/MISE (*Central Services/Management Information System Excise*), che sarà volto a rafforzare la qualità e la frequenza delle relazioni sul funzionamento dell'EMCS, eliminando la necessità di procedere alla raccolta manuale delle statistiche operative da parte degli Stati membri e della Commissione.

Infine, la proposta di regolamento attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE e conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tali competenze saranno esercitate *inter alia* per stabilire le modalità particolareggiate dei processi operativi, degli scambi di informazioni, nonché delle procedure di riserva in caso di non funzionamento del sistema informatizzato (*articolo 9, paragrafo 2*). Sono previste competenze di esecuzione anche per stabilire le esatte categorie di informazioni che possono essere oggetto di uno scambio obbligatorio di informazioni (*articolo 15, paragrafo 4*), per definire struttura e contenuto del documento di assistenza amministrativa reciproca (*articoli 15, paragrafo 4 e 16, paragrafo 3*), per specificare i dettagli tecnici relativi all'aggiornamento automatico delle banche dati nonché le regole e le procedure di accesso alle informazioni (*articolo 22*) e per definire i dati da raccogliere a fini statistici (*articolo 34, paragrafo 5*). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, in base alla quale, in caso di parere contrario sulla decisione della Commissione, da parte del comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, la Commissione può riproporre il progetto al comitato per una seconda delibera o può proporre un progetto modificato, e in caso di secondo parere negativo, la decisione non è adottata.